

Civile Sent. Sez. 3 Num. 14254 Anno 2020

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: SESTINI DANILO

Data pubblicazione: 08/07/2020

SENTENZA

R.G.N. 9579/2018

Cron. *14254*

sul ricorso 9579-2018 proposto da:

METALFLANGE IMMOBILIARE DI MONTALTI GASTONE & C

Rep.

SAS in persona del legale rappresentante,

Ud. 24/02/2020

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

PU

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall'avvocato PAOLO CASADEI, che agisce anche in

proprio, quale procuratore distrattario;

- ricorrenti -

contro

CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, mandataria di PURPLE

SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro

2020

347

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tempore domiciliata ex lege in Ro, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO MENGHINI;

- controricorrente -

contro

NUOVA CASSA RISPARMIO FERRARA SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2146/2017 della CORTE
D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 24/02/2020 dal Consigliere
Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CELESTE ALBERTO che ha concluso per
rigetto del ricorso; correzione della motivazione
motivo 1; assorbito il 2° motivo;

udito l'Avvocato PAOLO CASADEI;

udito l'Avvocato CHRISTIAN LOPIZZO per delega;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

La Metalflange Immobiliare s.a.s. di Montalti Gastone & C. propose opposizione, unitamente alla TEC.SID s.r.l. e a Gastone e William Montalti, avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della Banca di Credito e Risparmio di Romagna s.p.a. per il pagamento della somma di 540.853,52 euro, pretesa a fronte dell'esposizione debitoria della TEC.SID, in favore della quale si erano costituiti fideiussori sia la Metalflange che Gastone e William Montalti.

Il Tribunale di Forlì dichiarò l'inefficacia della garanzia prestata dalla Metalflange Immobiliare, in quanto non sussisteva evidenza che la fideiussione fosse strumentale rispetto all'oggetto sociale, ordinando pertanto la cancellazione dell'ipoteca iscritta nei suoi confronti; inoltre, revocato il decreto ingiuntivo, condannò gli altri opposenti al pagamento della minor somma di 431,246,80 euro.

Pronunciando sul gravame proposto dalla Cassa di Risparmio di Ferrara (che aveva incorporato l'originaria opposta), la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza, accertando «la validità e l'efficacia delle fideiussioni rilasciate dalla Metalflange Imm.re s.a.s. a favore dell'allora B.C.R. di Romagna s.p.a.» e condannando pertanto anche la Metalflange al pagamento della somma dichiarata spettante alla Banca dal primo giudice.

La Corte ha affermato, fra l'altro, che «l'oggetto sociale della Metalflange Imm.re s.a.s. prevede[va] anche la possibilità, per la detta società, operante nel settore immobiliare, di "contrarre mutui, anche ipotecari, prestare avalli, fideiussioni ed ogni altro tipo di garanzia reale o personale anche a favore di terzi» e che «il fatto che il rilascio di fideiussioni rientrasse nell'oggetto sociale della Metalflange era sufficiente ai fini dell'accertamento dell'efficacia, nei confronti del terzo B.C.R. di Romagna, delle garanzie in questione», atteso che, «qualora l'atto in contestazione sia compreso nell'oggetto sociale di una società di persone, non può pretendersi che il terzo contraente effettui un'indagine per verificare se lo stesso sia o meno idoneo a soddisfare

un concreto interesse per la società»; ha aggiunto che «tale profilo sarebbe sicuramente rilevante nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la responsabilità degli amministratori per aver posto in essere atti contrari all'interesse della società [...]. Il che non è nel caso di specie essendo in contestazione l'efficacia di un negozio, compreso nell'oggetto sociale della Metalflange, concluso, con un terzo, dal suo socio accomandatario».

Ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, la Metalflange Immobiliare s.a.s. di Montalti Gastone & C, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Casadei, il quale ha agito anche in proprio, quale procuratore antistatario, chiedendo la riforma del capo della sentenza con il quale è stato condannato alla restituzione delle spese allo stesso corrisposte per il giudizio di primo grado.

Ha resistito, con controricorso illustrato da memoria, Cerved Credit Management s.p.a., quale mandataria della PURPLE SPV s.r.l., ultima cessionaria della posizione creditoria nei confronti della Metalflange.

Il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria dell'8.10.2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2298 e 2315 c.c. per avere la Corte di Appello «errato in diritto, avendo ritenuto sufficiente l'astratta previsione della facoltà di rilasciare fideiussioni nell'oggetto sociale», rilevando come la decisione impugnata si ponga in contrasto con i principi espressi da Cass. n. 25409/2016, secondo cui, «ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società all'oggetto sociale, il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale stesso, inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo proprio dell'ente, mentre non è sufficiente il criterio della astratta

previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere; da un lato, infatti, la elencazione statutaria di atti tipici non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, che possono essere funzionali all'esercizio di una determinata attività; dall'altro, anche l'espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività».

2. Il motivo è infondato.

Premesso che è pacifico che nell'oggetto sociale della Metalflange era espressamente prevista la possibilità di «prestare avalli, fideiussioni ed ogni altro tipo di garanzia reale o personale anche a favore di terzi», deve considerarsi che:

la sentenza di appello appare coerente col dettato dell'art. 2298 c.c. che evidenzia la necessità di fare riferimento all'oggetto sociale, fatte salve le limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dalla procura (sempreché siano iscritte nel registro delle imprese o siano comunque provate conosciute dai terzi), con ciò mostrando di considerare rilevante il dato oggettivo della previsione dell'atto nell'oggetto sociale, senza suggerire la necessità di un accertamento caso per caso della sua effettiva strumentalità rispetto a tale oggetto;

nell'ottica di un bilanciamento fra le ragioni della società e quelle dell'affidamento dei terzi, tale norma riconosce dunque rilievo preminente al dato della formale indicazione dell'atto nell'oggetto sociale, senza rimandare ad una verifica in concreto della strumentalità, mediante un accertamento che sarebbe decisamente arduo per il terzo e che introdurrebbe elementi di persistente incertezza circa l'efficacia di singoli atti, pur astrattamente previsti nell'oggetto sociale;

va segnalato, al riguardo, come già Cass. n. 4774/1999 avesse evidenziato la necessità di tutelare l'affidamento dei terzi rilevando che, «in tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società derivanti dall'oggetto sociale, l'introduzione, in relazione alla disciplina delle società di capitali, delle regole contenute negli artt. 2384 e 2384 bis

cod.civ. - che, a differenza di quanto dispone, per le società di persone, l'art. 2298 cod.civ., escludono che le predette limitazioni, pur se pubblicate, siano opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, e comunque che l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società possa essere opposta ai terzi in buona fede - non è suscettibile di applicazione analogica nei confronti delle società di persone, regolate da specifiche norme. Tuttavia, essa svolge un indubbio effetto di "irraggiamento" sull'intero sistema, nel senso di imporre, anche in relazione alle società da ultimo citate, in ossequio al principio della tutela dell'affidamento dei terzi, una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall'oggetto sociale, da intendere con molta larghezza»;

va pertanto superato il diverso principio espresso da Cass. n. 25409/2016 che, peraltro, faceva riferimento ad un'ipotesi in cui - a differenza del caso in esame- l'oggetto sociale faceva solo generico riferimento a «tutte le operazioni immobiliari» e a «tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale» e nella quale l'atto ritenuto eccedente era consistito nella vendita di tutti i terreni della società, in cui era stata ravvisata una «sostanziale liquidazione del patrimonio della società stessa»;

deve peraltro precisarsi, sempre nell'ottica dell'equo bilanciamento sopra indicato, che, a fronte di un'espressa previsione statutaria che contempli un atto fra quelli consentiti a chi abbia la rappresentanza di una società di persone, non dovrà essere il terzo a dimostrare l'effettiva pertinenza dell'atto all'oggetto sociale, ma potrà essere la società a provare -con onere a suo carico- che, a prescindere dalla formale previsione, l'atto compiuto è estraneo all'oggetto sociale.

3. L'evidenziato contrasto giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese di lite.

4. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Roma, 24.2.2020